

Aggiornato il vademecum delle Entrate per l'applicazione del nuovo regime forfetario



I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l'applicazione di **un'unica imposta sostitutiva del 15%** in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l'imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, **anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria**. Ammessi al regime anche gli "ex praticanti" che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate dalla [circolare n.9/E di oggi](#) sul regime forfetario, con aliquota unica al 15% che scende al 5% per le *start up*, introdotto dalla [legge n. 145/2018](#) per le persone fisiche titolari di partita IVA.

Come funziona il regime forfetario

In base alle modifiche introdotte dalla [legge di bilancio](#)

[2019](#), i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro possono aderire al regime e applicare, ai redditi determinati forfetariamente, un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap. Per le *start up* che rispettano determinate condizioni la misura dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d'imposta. Per calcolare il reddito imponibile è necessario applicare un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al tipo di attività esercitata. **Le Entrate specificano che le spese sostenute nell'esercizio dell'attività rilevano in base alla percentuale di redditività mentre sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge.** In particolare, la circolare chiarisce anche che l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente fiscalmente a carico può essere dedotta dai familiari elencati dall'art. 433 del codice civile.

Come passare dal regime semplificato o ordinario al forfetario

La [circolare](#) chiarisce che, grazie alle modifiche normative operate dalla [legge di bilancio 2019](#), i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell'applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. **Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione. Inoltre i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario.**

Chi può accedere al nuovo forfetario

La [circolare di oggi](#) precisa che **non possono** applicare il

regime forfetario gli esercenti attività d'impresa arti o professioni **che contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario.** Tali preclusioni, tuttavia, non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inhibitoria viene rimossa. Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, **ad esclusione degli "ex praticanti"** che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Il perimetro dell'agevolazione e il tetto dei 65mila euro

Il nuovo limite di ricavi e compensi si verifica in riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente all'applicazione del regime. La [circolare](#) spiega che il contribuente che ha sfiorato la soglia di 30mila euro complessivi al 31 dicembre 2018, ma senza superare la "nuova" soglia di 65mila euro, può rimanere nel regime forfetario. Per verificare l'eventuale superamento del limite si deve tenere conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento. Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da più codici Ateco, ai fini dell'accesso al regime forfetario, occorre fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.

Guida alle semplificazioni previste per i contribuenti

I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l'Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento

dell'imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, **con l'eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della PA che rimangono obbligatorie**. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l'Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l'aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d'acconto e sono esonerati dall'applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono però tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019)

[Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 10 aprile 2019](#), con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfetario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Chiarimenti in merito all'applicazione del regime forfetario, introdotto dall'art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (**[legge di Bilancio 2019](#)**)

[Il Vademecum delle Entrate per l'applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti](#)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: *«REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all'applicazione del regime forfetario, introdotto dall'art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall'art. 1, commi da 111 a 113, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»*

Nuovo regime forfetario – Modalità di entrata nel regime contributivo agevolato e relativi termini

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 e modalità di richiesta o revoca della riduzione del 35%

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 35 del 19 febbraio 2016: *«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell'art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai commi da 111 a 113 dell'art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 – Portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – Modalità di entrata e uscita e istanza di adesione»*

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 29 del 10 febbraio 2015: *«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell'art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Requisiti,*

modalità e termini per l'accesso»